



## ECC.MO CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI

### CONTABILI

#### RECLAMO

Nell'interesse di: **Gerardo Valentini** AA\_010273 (C.F. VLNGRD54M11A603M), **Micaela Porceddu** AA\_004569 (C.F. PRCMCL69A47H501P), **Nazzareno Neri** AA\_002057 (C.F. NRENZR55D01H501O), **Adriano Corsetti** AA\_004417 (C.F. CRSDRN64D06Z133E), **Giuseppina Madonna** AA\_001606 (C.F. MDNGPP53L51H501G), **Stefano Vukorepa** AA\_006872 (C.F. VKRSFN65D05H501C), **Ennio Alivernini** AA\_004404 (C.F. LVRNNE61D16H501Z), **Roberto Stassolla** AA\_005347 (C.F. STSRRT69C06H501V), **Marcello Pierlorenzi** AA\_002710 (C.F. PRLMCL64H08H501X), **Antonella Cimino** AA\_009216 (C.F. CMN>NNL75R47Z133L), candidati della lista n. 2 denominata "Professionalità e Futuro" collegata alla lista "Rinnovamento ed etica", per le elezioni del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma per il periodo 1.01.2013 - 31.12.2016 e **Riccardo Losi** AA\_004865 (C.F. LSORCR67S19H501S), candidato Presidente della lista denominata "Rinnovamento ed etica" collegata alla lista "Professionalità e futuro", per le elezioni del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma per il periodo 1.01.2013 - 31.12.2016; tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale a margine del presente atto, dal prof. avv. Ernesto Stajano (C.F. STJRST53P07F839C), presso il quale tutti eleggono anche domicilio in Roma, Via Sardegna n. 14 (00187). Per le comunicazioni è possibile utilizzare i seguenti contatti: fax n. 06.37358286 - PEC [ernestostajano@legpec.it](mailto:ernestostajano@legpec.it).

### CONTRO

Il Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma, in persona del Presidente *pro tempore*, dott. Gerardo Longobardi, con sede in Roma, Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma;

#### PROCURA SPECIALE

I sottoscritti 1. Gerardo Valentini (C.F. VLNGRD54M11A603M), 2. Micaela Porceddu (C.F. PRCMCL69A47H501P), 3. Nazzareno Neri (C.F. NRENZR55D01H501O), 4. Adriano Corsetti (C.F. CRSDRN64D06Z133E), 5. Giuseppina Madonna (C.F. MDNGPP53L51H501G), 6. Stefano Vukorepa (C.F. VKRSFN65D05H501C), 7. Ennio Alivernini (C.F. LVRNNE61D16H501Z), 8. Roberto Stassolla (C.F. STSRRT69C06H501V), 9. Marcello Pierlorenzi (C.F. PRLMCL64H08H501X), 10. Antonella Cimino (C.F. CMN>NNL75R47Z133L) e 11. Riccardo Losi (C.F. LSORCR67S19H501S)

rispettivamente nella qualità di candidati della lista n. 2 "professionalità e futuro" ragioniere commercialisti (1-10) e di candidato presidente della lista collegata "rinnovamento ed etica" dottori commercialisti (11), delegano l'avv. prof. Ernesto Stajano (C.F. STJRST53P07F839C) a rappresentarli e difenderli nel presente reclamo e conseguente giudizio, in ogni suo stato, grado e fase conferendo allo stesso ogni più ampio potere e facoltà di legge, ivi compresa, a titolo esemplificativo, la facoltà di sottoscrivere e notificare atti, memorie e impugnazioni, con potere di costituzione in giudizio, rinuncia agli atti ed accettazione di rinunce, transazione, incasso e quietanza di somme. Per gli effetti eleggono domicilio presso lo studio del suddetto avvocato in Roma, Via Sardegna n. 14 (00187). Roma, 29.10.2012

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.

Sono autentiche

**Per l'annullamento e/o la riforma previa sospensione cautelare, anche provvisoria  
attraverso provvedimento inaudita altera parte,**

- della deliberazione, di cui all'estratto del verbale di riunione del 24 ottobre 2012, con la quale il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma *"ha deliberato di ritenere invalida la candidatura della rag. Antonella Cimino e dunque di escludere la stessa dalla Lista n. 2 "Professionalità e futuro" Ragionieri Commercialisti; di escludere conseguentemente la Lista n. 2 "Professionalità e futuro" Ragionieri Commercialisti dalle elezioni del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma in carica dal 1° Gennaio 2013 al 31 dicembre 2016"*;
- di ogni altro atto, provvedimento e/o documento comunque connesso e/o conseguente.

**FATTO**

1. In data 21 settembre 2012, il Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma (da ora anche "Presidente del CdO") dava avviso della convocazione dell'assemblea elettorale degli iscritti all'Albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Roma, circoscrizione dei Tribunali di Roma e Velletri, per l'elezione del presidente e di n. 9 consiglieri in rappresentanza dei dottori commercialisti e di n. 1 vice presidente e n. 4 consiglieri in rappresentanza dei ragionieri commercialisti, per il periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2016 (doc. 1);
2. la convocazione dell'assemblea veniva fissata per tutti i CdO d'Italia per i giorni 15 novembre 2012, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, e 16 novembre 2012, dalle ore 9.00 alle ore 16.00;
3. ai sensi dell'art. 14 del Regolamento elettorale approvato dal Ministero della Giustizia (da ora anche "Regolamento"), l'avviso di convocazione prevede la possibilità di esprimere il voto anche per corrispondenza dal 31 ottobre fino al 14 novembre 2012 ad eccezione del giorno 1° novembre 2012 presso gli uffici del CdO di Roma;

4. in data 15 ottobre 2012, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento, venivano depositate le seguenti liste "COLLEGATE": n. 2 "Rinnovamento ed etica" per l'elezione dei componenti in rappresentanza dei dottori commercialisti e la lista n. 2 "Professionalità e futuro" per l'elezione dei componenti in rappresentanza dei ragionieri commercialisti; il collegamento delle liste permette il cumulo dei voti al fine dell'elezione dei componenti del CdO;
5. unitamente alla documentazione di cui al punto precedente, veniva depositata la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte della rag. Antonella Cimino contenente l'autocertificazione del possesso dei requisiti entro la data di convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo CdO (doc. 2);
6. in data 24 ottobre 2012 si riuniva il CdO di Roma e deliberava l'esclusione della candidata rag. Antonella Cimino e della relativa lista n. 2 "Professionalità e futuro" Ragionieri Commercialisti, collegata con la lista "Rinnovamento ed etica", perché la candidata non avrebbe posseduto i requisiti di anzianità alla data di avviso di convocazione dell'assemblea elettorale (doc. 3).
- Il provvedimento reclamato risulta illegittimo e pertanto merita di essere annullato e/o riformato, previa sospensione, per i seguenti motivi di

#### DIRITTO

I. Violazione e falsa applicazione, nonché irragionevole ed illogica interpretazione, dell'art. 9 D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 e dell'art. 5 del Regolamento per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e del collegio dei revisori in carica dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016.

I.a) La disciplina in tema di composizione ed elezione dei CdO dei dottori commercialisti ed esperti contabili è contenuta nel D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 che, al capo II, stabilisce sia la composizione del CdO sia le modalità di elezione dei suoi membri.

In particolare, all'art. 9, n. 4 è stabilito che *"l'elettorato attivo per l'elezione al Consiglio dell'Ordine spetta a tutti gli iscritti all'Albo"*, mentre al n. 5 è disposto che *"l'elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti che, alla data di convocazione dell'Assemblea elettorale,*

abbiano maturato cinque anni di anzianità di iscrizione nella rispettiva sezione dell'Albo".

Il Regolamento costituisce una maggiore specificazione delle disposizioni contenute al D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139. In particolare, l'art. 5, n. 2, del Regolamento, in assoluta coerenza con quanto disposto all'art. 9 del D. Lgs. 139/2005, prevede che *"L'elettorato passivo spetta a coloro che sono iscritti all'albo, che godono dei diritti di elettorato attivo ai sensi del comma 1 e che, alla data della convocazione dell'assemblea elettorale, abbiano maturato cinque anni di anzianità di iscrizione all'albo"*.

Con riferimento al caso di specie, essendo state le elezioni convocate per il 15-16 novembre 2012, è evidente che il requisito di anzianità doveva essere posseduto entro tale data.

Del tutto inopinatamente, invece, il CdO di Roma, nel corso della seduta del 24 ottobre 2012, ha deliberato l'esclusione della candidata rag. Antonella Cimino e della relativa lista n. 2 "Professionalità e futuro" Ragionieri Commercialisti, collegata con la lista "Rinnovamento ed etica" dottori commercialisti, poiché ha erroneamente ritenuto che il limite temporale entro il quale la candidata avrebbe dovuto possedere il requisito di anzianità fosse la data di avviso di convocazione dell'assemblea e non la data della convocazione stessa.

Infatti, la rag. Antonella Cimino, iscritta all'albo in data 9 ottobre 2007, ha maturato il requisito di anzianità alla data del 9 ottobre 2012, quindi prima della data di convocazione dell'assemblea.

L'interpretazione del CdO è evidentemente fuorviante, nonché non corrispondente al dettato normativo, in quanto afferma che la data di convocazione dell'assemblea non sia - come ovvio - quella in cui l'assemblea si svolge - o dovrebbe svolgersi -, bensì la data in cui viene effettuato l'avviso della fissazione delle operazioni elettorali, così determinando un rilevante spostamento a ritroso del termine entro il quale deve essere posseduto il requisito di anzianità che abilita l'elettorato passivo.

A ben vedere l'errata interpretazione lessicale è rinvenibile già nello stesso documento intitolato "avviso di convocazione di assemblea elettorale", datato 21 settembre 2012, in cui il Presidente del CdO espone che "È convocata per i giorni 15 novembre 2012 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 e 16 novembre dalle ore 9.00 alle ore 16.00 presso la sede dell'Ordine in Roma, Piazzale delle Belle Arti, 2 – Via Flaminia, 141 l'Assemblea elettorale degli iscritti...".

Dalla semplice lettura dell'avviso di convocazione diretto a tutti gli iscritti si evince che **la data del 21 settembre è riferita all'avviso di convocazione dell'assemblea, mentre questa è convocata per il 15-16 novembre 2012, radicando così il limite temporale entro il quale deve essere posseduto il requisito di anzianità al 15 novembre e non al 21 settembre 2012.**

Inoltre, è chiaro che ove il Legislatore avesse voluto riferire detto limite temporale al momento dell'avviso della convocazione dell'assemblea lo avrebbe fatto esplicitamente, invece ha voluto ancorare il possesso di detto requisito al momento specifico di convocazione dell'assemblea che, con riferimento al caso che involge, è il 15-16 novembre 2012. Ciò anche in considerazione del noto *favor* nei confronti della maggiore partecipazione possibile sia all'elettorato attivo che passivo, stabilito in generale agli artt. 48 e ss. della Costituzione, con il quale contrasta indubbiamente la fissazione del limite temporale - di ben 55 giorni - precedente a quello disposto dal Regolamento. Infatti, ove, per assurdo, taluno avesse interesse condizionare la competizione elettorale, potrebbe effettuare l'avviso di convocazione molto tempo prima dell'effettivo svolgimento delle operazioni elettorali determinando, così, un insopportabile restringimento del diritto di partecipazione - attiva e passiva - al voto.

Invece, non a caso, la data di convocazione delle elezioni è stabilita dal Consiglio Nazionale ed è la medesima per tutti i CdO d'Italia, mentre per l'avviso della convocazione è imposto il solo rispetto di un termine dilatorio (art. 3 del Regolamento e art. 20 del D.Lgs. 139/2005).

Inoltre, al fine di sostenere che la data di convocazione dell'assemblea per l'elezione del CdO corrisponda alla data di invio dell'avviso di convocazione, il CdO di Roma, come riportato a verbale della seduta del 24 ottobre, riferisce che: *"la locuzione contenuta nel Regolamento e nel D. Lgs. N. 139/05, vale a dire «alla data di convocazione dell'assemblea elettorale» appare chiara, nel senso che tale data va intesa come coincidente con la data dell'avviso di convocazione dell'assemblea elettorale, ovvero, nel caso delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine di Roma, il 21 settembre 2012"*; inoltre continua sostenendo che *"lo stesso Consiglio Nazionale – autore del Regolamento elettorale in data 18 settembre 2012, ad un quesito specifico di un Consiglio dell'Ordine ha chiarito che «per la data di convocazione dell'assemblea elettorale deve intendersi la data dell'avviso di convocazione dell'assemblea elettorale» (quesito n. 21) fornendo una sorta di «interpretazione autentica» della norma in parola"* (doc. 4).

Anche detto riferimento appare infondato tenuto conto innanzitutto del tenore letterale dell'espressione utilizzata "convocazione dell'assemblea" che non lascia alcun sospetto sull'impossibilità di equipararne il significato alla diversa espressione di "avviso della convocazione dell'assemblea", perché il secondo è esclusivamente deputato a dare evidenza agli iscritti della fissazione della data di convocazione dell'assemblea.

Risulta, altresì, indubitabile che lo spazio dedicato alle "domande frequenti" sul sito internet del Consiglio Nazionale, in cui alcuni addetti forniscono risposte agli associati, non è affatto il luogo in cui in questo interpreta autenticamente le norme di cui è autore.

Infatti, ciò presupporrebbe la partecipazione dello stesso Organo, avente il potere regolamentare, alla formulazione delle singole risposte, invece, la risposta citata è assolutamente priva di sottoscrizione e non dà altri riferimenti certi della provenienza.

Appare, poi, palese che il Consiglio Nazionale, in quanto organo direttivo dell'Ordine a livello nazionale, nell'espletamento delle sue mansioni istituzionali si esprime attraverso atti tipici quali i regolamenti, le circolari e, al più, le direttive, ma certamente non attraverso risposte anonime a domande di soggetti esterni, anch'essi anonimi, ed in un contesto avulso dalla descrizione di fatti e/o circostanze.

Sotto altro aspetto, giova rilevare che nello spazio dedicato alle domande dello stesso 18 settembre 2012, al quesito n. 1: *“agli esperti contabili spetta il diritto di elettorato attivo per le elezioni del Consiglio dell’Ordine territoriale?”* un addetto - non è possibile capire se sia lo stesso o un altro soggetto dal momento che le risposte, come i quesiti, sono anonimi - rispondeva *“Con riferimento all’elezione del Consiglio dell’Ordine, va evidenziato che alla data del 15-16 novembre 2012 nessun esperto contabile avrà maturato l’anzianità quinquennale che consente il diritto di elettorato passivo, in quanto le iscrizioni di tali professionisti nella sezione B dell’albo sono avvenute solo a decorrere dal 2008”*.

Nella risposta appena riportata, quindi, l’addetto incaricato fornisce un’interpretazione opposta rispetto alla risposta al quesito n. 21 riportata dal CdO nel corpo della delibera reclamata. Questa circostanza, da un lato fornisce ulteriore supporto alla tesi sostenuta con il presente reclamo e, dall’altro, prova in maniera inequivocabile che dette enunciazioni, lungi dal costituire l’interpretazione autentica delle norme contenute nel Regolamento, possono essere qualificate, al più, come opinioni di addetti ai lavori.

**I.b)** Sotto altro profilo, l’interpretazione fornita dal CdO nella delibera reclamata in questa sede è smentita anche dalla disciplina relativa sia agli elettori c.d. “morosi” che agli iscritti sospesi dall’esercizio della professione per i quali è prevista comunque la possibilità di utilizzo delle prerogative proprie dell’elettorato attivo e passivo fatta salva la necessità di regolarizzare la propria posizione (o che cessi la sospensione) entro la data di convocazione delle elezioni, ossia entro il 15 novembre 2012.

Ove si volesse avallare l’interpretazione fornita dal CdO, quindi, ci si troverebbe di fronte ad una regolamentazione differente delle irregolarità che, nel caso dei morosi e dei soggetti sospesi dall’esercizio della professione, sarebbero suscettibili di regolarizzazione entro il giorno di effettivo svolgimento delle operazioni elettorali, mentre negli altri casi dovrebbero essere sanate entro il limite temporale molto precedente della data di avviso della convocazione, ossia il 21 settembre 2012.

Tale interpretazione si rivela, da un lato illegittima, in quanto in violazione del principio di eguaglianza costituzionalmente garantito, nonché illogica ed incoerente in quanto non si

comprende - né viene motivato - perché casi analoghi possano essere disciplinati in maniera differente e così penalizzante solo per alcuni iscritti all'albo.

Quindi, anche sotto detto profilo, è possibile affermare l'irragionevolezza e l'illogicità manifesta dell'interpretazione fornita dal CdO che determina l'illegittimità della delibera reclamata con ogni opportuna conseguenza.

**I.c)** Infine, giova sottolineare che anche la casistica è assolutamente coerente con l'interpretazione fornita con il presente reclamo e, quindi, contraria a quella riferita dal CdO ed alla base dell'esclusione impugnata in questa sede.

A livello normativo, fra tutti, basti citare il caso dell'elettorato passivo per le elezioni al Parlamento della Repubblica. L'art. 56 della Costituzione, al secondo comma, per la Camera dei Deputati prevede: *"sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che **nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età**"*. Analogamente, l'art. 58 della Costituzione, al secondo comma, per il Senato, prevede lo stesso limite con riferimento al quarantesimo anno di età.

Per quanto riguarda, invece, i precedenti giurisprudenziali, pur nella chiarezza del riferimento normativo, la giurisprudenza, in un caso identico a quello oggetto della presente impugnazione, non ha mancato di rilevare che *"L'anzianità almeno quinquennale di iscrizione all'albo, costituente requisito di elettorato passivo nelle elezioni agli organi dell'ordinamento professionale dei giornalisti, **deve essere compiutamente maturata alla data di prima convocazione dell'assemblea elettorale**"* così riferendosi alla data di svolgimento delle operazioni di voto (Trib. Milano, 5.04.1993).

Conclusivamente, anche l'esame delle norme e della casistica giurisprudenziale in vicende analoghe sottolinea che l'interpretazione fornita dal CdO non risponde all'esatta esegesi ed applicazione delle norme in commento e, pertanto, evidenzia ulteriormente l'illegittimità della deliberazione impugnata.

**II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 7, 8, 9 del Regolamento per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti e degli**

**esperti contabili e del collegio dei revisori in carica dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016. Violazione e falsa applicazione dell'art. 64 del D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139**

II.a) Nella denegata e non creduta ipotesi in cui i motivi di cui al sub) I non fossero ritenuti assorbenti, è possibile censurare la delibera del CdO di Roma del 24 ottobre 2012 sotto ulteriori ed autonomi motivi.

Infatti, secondo quanto verbalizzato nel corso della seduta del 24 ottobre, l'asserita mancanza del requisito di anzianità per il riconoscimento del diritto di elettorato passivo in capo ad uno dei candidati determinerebbe l'esclusione della lista stessa in quanto in contrasto con l'art. 9, n. 3 del Regolamento per cui *"la violazione delle formalità previste per la presentazione delle liste ne comporta l'esclusione dalla procedura elettorale, con provvedimento deliberativo del Consiglio dell'Ordine"*.

Anche l'interpretazione di queste norme dedicate alla presentazione delle candidature e delle liste risulta gravemente errata nonché fuorviante.

Infatti, come segnalato dalla formulazione della rubrica, il Regolamento dedica l'art. 6 alle "candidature", l'art. 7 al "collegamento tra liste", l'art. 8 alla "sottoscrizione delle liste" e l'art. 9 alla "presentazione delle liste".

In tal modo, il Regolamento disciplina autonomamente ed in maniera distinta le diverse posizioni e procedure relative, da un lato, ai singoli candidati e, dall'altro, alla compilazione, sottoscrizione e presentazione delle liste.

**Già detta descrizione dimostra l'irragionevole salto logico compiuto dal CdO che ha collegato l'asserita mancanza del diritto all'elettorato passivo di solo uno dei candidati ad una sanzione prevista con riferimento esclusivo a vizi della procedura di presentazione delle liste nel loro complesso.**

Giova sottolineare che l'asserita irregolarità della posizione relativa alla candidatura della rag. Antonella Cimino, ove dimostrata, in alcun modo può comportare anche l'esclusione della lista poiché detta sanzione non è prevista dal Regolamento.

Infatti, quella riferita e comminata dal CdO, lungi dall'essere la sanzione collegata alla mancanza di requisiti del singolo candidato, è la sanzione prevista nel caso di

collegamento di una lista a più liste (art. 7) e nel caso di irregolarità formali nella presentazione delle liste (art. 9). Per questo secondo caso, il riferimento è evidentemente al caso di mancanza del numero di sottoscrizioni necessarie per la presentazione della lista, ovvero di altri requisiti formali **DIRETTAMENTE COLLEGATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA LISTA E CON RIFERIMENTO AI QUALI IL REGOLAMENTO PREVEDA ESPRESSAMENTE LA SANZIONE DELL'ESCLUSIONE.**

Con riferimento al caso di specie, invece, il mancato possesso dei requisiti di elettorato passivo in capo ad uno solo dei candidati avrebbe al più, potuto determinare l'esclusione della candidata pur mantenendo ferma la partecipazione della lista.

Infatti, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, ogni lista è costituita da tanti candidati quanti sono i membri riservati alla singola categoria, escluso il presidente ed il vice presidente, aumentati di cinque unità. Ciò valga a dimostrare che l'eventuale esclusione di uno o più candidati non pregiudicherebbe, in ogni caso, la possibilità che, ottenuti i voti necessari, la lista riesca a "coprire" i posti disponibili in Consiglio con i propri candidati.

**II.b)** Sotto ulteriore profilo, il D. Lgs. 139/05, all'art. 64, punti 10 e 11 - analogamente a quanto previsto all'art. 6 del Regolamento - prevede, anch'esso, che le liste debbano contenere un numero di candidati pari al numero di membri del Consiglio, riservati ai dottori o ai ragionieri, aumentato di cinque unità.

Sul punto il CdO, arbitrariamente sostiene che tale previsione determinerebbe che l'esclusione di uno dei candidati comporti automaticamente l'esclusione anche della lista poiché il numero di candidati non sarebbe conforme alla previsione normativa.

**Anche in questo caso la deduzione formulata con il provvedimento reclamato è del tutto priva di riscontro positivo. Non esiste alcuna norma che contempli la sanzione comminata, né i casi analoghi sono regolati dalla Legge o dal Regolamento in maniera conforme alla deliberazione oggetto di controversia.**

Anche in questo caso, inoltre, nella mancata previsione del caso specifico nel regolamento, il CdO avrebbe dovuto - in maniera certamente più coerente da punto di vista sistematico - applicare la sanzione prevista nel caso in cui un singolo candidato abbia

presentato la propria candidatura in due diverse liste. In tal caso, infatti, ai sensi dell'art. 6, n. 2, del Regolamento, *"è consentito candidarsi in una sola lista, pena la ineleggibilità del candidato presente in più liste, fatta salva la validità della lista così come presentata nei termini fissati"*.

Anche per i motivi esposti la deliberazione del Consiglio dell'Ordine di Roma si rivela gravemente viziata e, pertanto, merita di essere annullata e/o riformata.

**- Istanza di sospensione immediata, anche con provvedimento inaudita altera parte, della deliberazione reclamata**

L'ordinamento prevede che la deliberazione del CdO sia reclamabile al Consiglio Nazionale entro 15 giorni dalla comunicazione.

Con riferimento al caso di specie, l'impugnazione entro detto termine permetterebbe di avere una decisione in tempo per la convocazione dell'assemblea prevista per il 15-16 novembre 2012. Tuttavia, contestualmente, è prevista la possibilità che gli iscritti possano esprimere il voto per corrispondenza già dal 31 ottobre 2012 con ciò rendendo necessario, nell'impossibilità di fissare l'udienza entro detto termine, sospendere in via cautelare la delibera reclamata al fine di permettere la partecipazione della candidata e della lista escluse alla competizione elettorale.

Ove questo non fosse possibile per qualsiasi ragione, anche di carattere temporale, si renderebbe necessario e non ulteriormente procrastinabile il rinvio delle operazioni di voto, compreso quello per corrispondenza, al fine di stabilire definitivamente l'esatto numero ed identità dei candidati.

In caso contrario, infatti, si determinerebbe un danno grave ed irreparabile in capo a tutti i soggetti coinvolti dalla delibera, sia elettori che candidati.

Da un lato, infatti, la candidata e le liste escluse non potrebbero partecipare alla competizione elettorale e, nella più ottimistica delle ipotesi, non potrebbero recuperare i voti già espressi dagli iscritti per corrispondenza.

D'altra parte anche l'elettorato attivo subirebbe un gravissimo danno corrispondente all'evidente *deficit* democratico rappresentato dall'esclusione illegittima di una delle due liste candidate per la rappresentanza in seno al CdO della componente dei ragionieri commercialisti. Infatti, a seguito dell'illegittima esclusione, per la componente ragionieri commercialisti, residuerebbe la candidatura della sola lista n. 1 "Impegno per la Professione: commercialisti tradizione e futuro".

Detta eventualità determinerebbe, quindi, un gravissimo nocumento all'espressione democratica dell'Organo rappresentativo della categoria che non potrebbe essere in alcun modo modificato con provvedimenti ulteriori e/o successivi.

**P.Q.M.**

Voglia Codesto Ecc.mo Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili:

**in via preliminare:**

- ove ritenesse che i tempi non permettono una trattazione completa ed esaustiva della questione, a tutela di tutti gli iscritti all'albo, disporre il rinvio delle elezioni del CdO di Roma;

**in via cautelare:**

- sospendere la deliberazione del Consiglio dell'Ordine di Roma indicata in epigrafe al fine di permettere la partecipazione della candidata e della lista escluse anche ai fini del voto per corrispondenza;

**nel merito:**

- annullare e/o riformare la deliberazione del Consiglio dell'Ordine di Roma indicata in epigrafe con ogni conseguenza di legge, al fine di permettere la partecipazione della candidata e della lista escluse;

**nel merito, in via subordinata:**

- escludere la rag. Antonella Cimino confermando la partecipazione della lista "Professionalità e futuro" ragionieri commercialisti.


Roma, 29.10.2012.

Con osservanza,


prof. avv. Ernesto Stajano




Gerardo Valentini




Micaela Porceddu



Nazzareno Neri




Adriano Corsetti



Giuseppina Madonna


Stefano Vukorepa




Ennio Alivernini



Roberto Stassolla



Marcello Pierlorenzi



Antonella Cimino



Riccardo Losi



## ECC.MO CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

### INDICE ATTI E DOCUMENTI

Nel procedimento di **RECLAMO** instaurato nell'interesse di: **Gerardo Valentini** AA\_010273 (C.F. VLNGRD54M11A603M), **Micaela Porceddu** AA\_004569 (C.F. PRCMCL69A47H501P), **Nazzareno Neri** AA\_002057 (C.F. NRENZR55D01H501O), **Adriano Corsetti** AA\_004417 (C.F. CRSDRN64D06Z133E), **Giuseppina Madonna** AA\_001606 (C.F. MDNGPP53L51H501G), **Stefano Vukorepa** AA\_006872 (C.F. VKRSFN65D05H501C), **Ennio Alivernini** AA\_004404 (C.F. LVRNNE61D16H501Z), **Roberto Stassolla** AA\_005347 (C.F. STSRRT69C06H501V), **Marcello Pierlorenzi** AA\_002710 (C.F. PRLMCL64H08H501X), **Antonella Cimino** AA\_009216 (C.F. CMNNL75R47Z133L), candidati della lista n. 2 denominata "Professionalità e Futuro" collegata alla lista "Rinnovamento ed etica", per le elezioni del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma per il periodo 1.01.2013 - 31.12.2016 e **Riccardo Losi** AA\_004865 (C.F. LSORCR67S19H501S), candidato Presidente della lista denominata "Rinnovamento ed etica" collegata alla lista "Professionalità e futuro", per le elezioni del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma per il periodo 1.01.2013 - 31.12.2016; tutti rappresentati, difesi e domiciliati presso il prof. avv. Ernesto Stajano

### **CONTRO**

Il **Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma**, in persona del Presidente *pro tempore*, dott. Gerardo Longobardi, con sede in Roma, Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma;

### **Per l'annullamento e/o la riforma previa sospensione cautelare, anche provvisoria attraverso provvedimento inaudita altera parte,**

- della deliberazione, di cui all'estratto del verbale di riunione del 24 ottobre 2012, con la quale il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili *"ha deliberato di ritenere invalida la candidatura della rag. Antonella Cimino e dunque di escludere la stessa dalla Lista n. 2 "Professionalità e futuro" Ragionieri Commercialisti; di escludere conseguentemente la Lista n. 2 "Professionalità e futuro" Ragionieri Commercialisti dalle elezioni del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma in carica dal 1° Gennaio 2013 al 31 dicembre 2016"*;
- di ogni altro atto, provvedimento e/o documento comunque connesso e/o conseguente.


Il suddetto difensore deposita i seguenti atti e documenti:

- A. Originale dell'atto di reclamo;

- B.** estratto del verbale di riunione del CdO di Roma del 24 ottobre 2012;
- 1.** Avviso di convocazione di assemblea elettorale;
  - 2.** autocertificazione del possesso dei requisiti entro la data di convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo CdO presentata da Antonella Cimino;
  - 3.** risposte ai quesiti del 18.09.2012 sul sito internet del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Roma, 29.10.2012

Prof. Avv. Ernesto Stajano





**Ordine dei  
Dottori  
Commercialisti  
e degli  
Esperti  
Contabili di  
Roma**

Circondario dei Tribunali  
di Roma e Velletri  
Ente di Diritto Pubblico

**Estratto del verbale della riunione del Consiglio dell'Ordine  
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma  
del 24 ottobre 2012**


...Omissis“Previa astensione dei Consiglieri Marco Costantini, Amedeo Donati, Roberto De Rossi, Maurizio Fattaccio, Luigi Lucchetti, il Consiglio, visto il verbale del Comitato ristretto, designato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili in data 22 ottobre 2012, composto dai Consiglieri Stefano Pochetti, Andrea Perrone, Giovanni Battista Cali, Marco Costantini e Roberto De Rossi, per l'espletamento dell'attività istruttoria finalizzata alla verifica della regolarità delle liste elettorali presentate presso gli uffici dell'Ordine in base alle previsioni contenute nel “Regolamento per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e del Collegio dei Revisori in carica dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016” approvato dal Ministero della Giustizia in data 7 agosto 2012, esaminati i pareri legali agli atti, prende atto che, alle ore 18.00 del 15 ottobre 2012, risultano depositate le seguenti liste per l'elezione del Consiglio dell'Ordine di Roma, debitamente numerate dal Presidente ai sensi del comma 2 dell'art. 9 del citato Regolamento elettorale:

Ufficio amministrativo  
e operativo:  
via Flaminia, 141  
00196 Roma  
tel. 06 367211  
fax 06 36721220  
segreteria@cdcec.roma.it

Ufficio operativo:  
via E. Petrella, 4  
00198 Roma

Sede legale e Presidenza,  
piazza delle Belle Arti 2  
00196 Roma

Codice fiscale:  
97497410580





Ordine dei  
Dottori  
Commercialisti  
e degli  
Esperti  
Contabili di  
Roma

### Dottori Commercialisti

Lista n. 2 "Rinnovo ed etica"				
	Cognome	Nome	N° iscrizione	Anzianità di iscrizione
Presidente	Losi	Riccardo	AA_004865	08/04/1994
Consiglieri	Acernese	Riccardo	AA_004453	16/01/1993
	Lauri	Orazio	AA_004125	21/10/1992
	Saitta	Daniela	AA_005194	10/11/1995
	De Nigro	Alberto	AA_001690	25/07/1984
	Committeri	Gian Marco	AA_005146	14/10/1994
		Alessandro		
	Baratta	Ireneo	AA_003428	10/04/1991
	Teatini	Rodolfo	AA_000615	10/06/1975
	Inna Danesi	Goffredo	AA_007188	20/11/2000
	Conti	Stefano	AA_002547	12/04/1988
	Bassi	Giampaolo	AA_002863	09/05/1989
	Ciampaglia	Gian Matteo	AA_007394	24/09/2001
	Pinci	Marco	AA_003259	11/09/1990
Battaglia	Roberto	AA_005412	05/07/1995	
Costanzo	Laura	AA_002632	14/06/1988	



Ordine dei  
Dottori  
Commercialisti  
e degli  
Esperti  
Contabili di  
Roma

### Ragionieri Commercialisti

#### Lista n. 2 "Professionalità e futuro"

	Cognome	Nome	N° iscrizione	Anzianità di iscrizione
Vicepresidente	Valentini	Gerardo	AA_010273	05/09/1997
Consiglieri	Porceddu	Micaela	AA_004569	05/10/1993
	Neri	Nazzareno	AA_002057	01/07/1986
	Corsetti	Adriano	AA_004417	13/07/1993
	Madonna	Giuseppina	AA_001606	21/05/1984
	Vukorepa	Stefano	AA_006872	16/02/1999
	Alivernini	Ennio	AA_004404	13/07/1993
	Stassolla	Roberto	AA_005347	04/05/1995
	Pierlorenzi	Marcello	AA_002710	27/09/1988
	Cimino	Antonella	AA_009216	09/10/2007

Prende altresì atto che, alle ore 18.00 del 15 ottobre 2012, risultano depositate le seguenti liste per l'elezione del Collegio dei Revisori, debitamente numerate dal Presidente ai sensi del comma 3 dell'art. 19 del citato Regolamento elettorale.



Ordine dei  
Dottori  
Commercialisti  
e degli  
Esperti  
Contabili di  
Roma

otto sono Ragionieri Commercialisti (Massimo Cenciarelli, Stefano Cenciarelli, Nadia Fioroni, Luciano Frugoni, Andrea Granata, Francesco Mariani, Angelo Parravicini e Federico Zocca). Per altri 55 sottoscrittori sono presenti irregolarità di carattere formale di varia natura.

Il Consiglio delibera di ritenere nulle le nove sottoscrizioni dei nominativi suindicati; delibera altresì di ammettere la Lista n. 1 "Impegno per la professione" Dottori Commercialisti essendo conforme alle previsioni regolamentari ed essendo il numero delle sottoscrizioni indenni da qualsivoglia vizio ampiamente sovrabbondante rispetto alla soglia minima prevista dal Regolamento.

Il Consiglio con riferimento alla **Lista n. 2 "Rinnovo ed Etica"**

**Dottori Commercialisti**, rileva preliminarmente quanto segue:

- Omessa indicazione "Roma" nell'epigrafe;
- Per il candidato Riccardo Acernese la data di anzianità di iscrizione indicata (16.01.1993) è errata, essendo quella giusta il 16.7.1993;
- Per la candidata Daniela Saitta è indicata la data di iscrizione all'Ordine di Roma (10.11.1995) anziché la data di anzianità di iscrizione (7.6.1985);
- Il nominativo del candidato Goffredo Hinna Danesi è erroneamente indicato in Goffredo Inna Danesi.

Il Consiglio rileva altresì che nel Modello di accettazione della



Ordine dei  
Dottori  
Commercialisti  
e degli  
Esperti  
Contabili di  
Roma

sono Dottori Commercialisti (Maria Carla Ciccioriccio, Valentina Torresi), uno è sospeso (Bruno Carlodalatri), due hanno sottoscritto anche altra Lista (Vincenzo Rappoli, Salvatore Vittozzi). Per altri nove sottoscrittori sono presenti irregolarità di carattere formale di varia natura.

Il Consiglio delibera di ritenere nulle le cinque sottoscrizioni dei nominativi suindicati; delibera altresì di ammettere la lista essendo conforme alle previsioni regolamentari ed essendo il numero delle sottoscrizioni indenni da qualsivoglia vizio superiore alla soglia minima prevista dal Regolamento.

Il Consiglio, con riferimento alla **Lista n. 2 "Professionalità e futuro" Ragionieri Commercialisti**, rileva *in primis* che contiene un candidato (Antonella Cimino) con anzianità di iscrizione dal 9 ottobre 2007.

Rileva altresì n. 109 sottoscrittori (anziché 108 come erroneamente indicato nel verbale di ricezione liste del 15 ottobre 2012); di essi, uno è sospeso (Alessandra Forconi), uno è Esperto contabile (Simone Cerruti), uno è Dottore Commercialista (Leonardo Luviso), due hanno sottoscritto anche altra Lista (Vincenzo Rappoli, Salvatore Vittozzi). Per altri 19 sottoscrittori sono presenti irregolarità di carattere formale di varia natura.

Il Consiglio inoltre rileva che non risulta leggibile la validità del documento identificativo del candidato Marcello Pierlorenzi.



Ordine dei  
Dottori  
Commercianti  
e degli  
Esperti  
Contabili di  
Roma

*all'albo, che godono dei diritti di elettorato attivo ai sensi del comma 1 e che, alla data di convocazione dell'assemblea elettorale, abbiano maturato cinque anni di anzianità di iscrizione all'albo";*

che, alla luce del combinato disposto della normativa sopra indicata, quindi, requisiti essenziali per poter essere eletti al Consiglio dell'Ordine sono: 1) l'iscrizione all'Albo; 2) il possesso dei diritti di elettorato attivo; 3) l'aver maturato cinque anni di anzianità di iscrizione alla data di convocazione dell'assemblea elettorale;

che, in merito al terzo requisito sopra richiamato, sia il legislatore che il Consiglio Nazionale legano l'elettorato passivo al possesso di un requisito temporale, ovvero l'aver maturato cinque anni di anzianità di iscrizione all'albo alla data di convocazione dell'Assemblea elettorale;

che la locuzione contenuta nel Regolamento e nel d. lgs. n. 139/05, vale a dire *"alla data di convocazione dell'assemblea elettorale"* appare chiara, nel senso che tale data va intesa come coincidente con la data dell'avviso di convocazione dell'assemblea elettorale ovvero, nel caso delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine di Roma, il 21 settembre 2012;

che lo stesso Consiglio Nazionale - autore del Regolamento elettorale in data 14 settembre 2012, ad un quesito specifico di un Consiglio dell'Ordine ha chiarito che *"per data di convocazione dell'assemblea elettorale deve intendersi la data dell'avviso di convocazione"*



Ordine dei  
Dottori  
Commercialisti  
e degli  
Esperti  
Contabili di  
Roma

*2. È consentito candidarsi in una sola lista, pena la ineleggibilità del candidato presente in più liste, fatta salva la validità della lista così come presentata nei termini fissati.*

*3. Ciascuna candidatura deve essere accompagnata da una dichiarazione di accettazione da parte del candidato, che deve contestualmente dichiarare di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. L'accettazione della candidatura è espressa nel rispetto dei modelli B1 e B2, che fanno parte integrante del presente regolamento.”;*

che l'art. 7 prevede, tra l'altro, espressamente che *“Il collegamento con più di una lista è sanzionato con l'esclusione dalla procedura elettorale di tutte le liste che hanno espresso più collegamenti”;*

che l'art. 9 del Regolamento, infine, disciplina la presentazione delle liste e prevede, al comma 3, che *“la violazione delle formalità previste per la presentazione delle liste ne comporta l'esclusione dalla procedura elettorale, con provvedimento deliberativo del Consiglio dell'Ordine”;*

che le ipotesi tipiche di esclusione previste dal Regolamento, quindi, sono quella del collegamento tra più liste rispetto a quanto ammesso dall'art. 7, e quella della violazione delle formalità di presentazione delle liste;

che il candidato, nel presentare la propria candidatura, deve sottoscrivere il modulo B che prevede che lo stesso dichiara di non



Ordine dei  
Dottori  
Commercialisti  
e degli  
Esperti  
Contabili di  
Roma

*norme citate fissano espressamente il numero dei candidati che le liste devono presentare. Pertanto, si ritiene che le liste composte da un numero maggiore o inferiore di candidati rispetto a quello previsto dai commi 10 e 11 dell'art. 64, d. lgs. n. 139/05 siano formate in evidente violazione di legge e che pertanto devono essere escluse dalla competizione elettorale”;*

che dunque l'ineleggibilità di uno dei candidati e quindi la sua conseguente esclusione, comporta, in via derivata, che non venga rispettato il numero di candidati previsto dall'art. 6, comma 1, del Regolamento.

Tutto ciò premesso

#### DELIBERA

di ritenere invalida la candidatura della rag. Antonella Cimino e dunque di escludere la stessa dalla Lista n. 2 “Professionalità e futuro” Ragionieri Commercialisti;

di escludere conseguentemente la Lista n. 2 “Professionalità e futuro” Ragionieri Commercialisti dalle elezioni del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma in carica dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016.

Con ciò restando assorbito ogni ulteriore vizio di natura formale.

Con riferimento all'elezione del Collegio dei Revisori, il Consiglio rileva preliminarmente che nella Lista n. 1 “Impegno e Unità per la



Ordine dei  
Dottori  
Commercialisti  
e degli  
Esperti  
Contabili di  
Roma

iscritti all'Ordine di Roma (Luigi Bassarelli, Marco Blasi, Gian Vincenzo D'Agostara), uno ha sottoscritto anche altra Lista (Luigi Andreoli). Per altri 45 sottoscrittori sono presenti irregolarità di carattere formale di varia natura.

Il Consiglio delibera di ritenere nulle le cinque sottoscrizioni dei nominativi indicati; delibera altresì di ammettere la lista essendo conforme alle previsioni regolamentari ed essendo il numero delle sottoscrizioni indenni da vizi sostanziali superiore alla soglia minima prevista dal Regolamento."Omissis

Il Presidente

Dott. Gerardo Longobardi



**Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Roma**

**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI ROMA**

**CIRCOSCRIZIONE DEI TRIBUNALI DI ROMA E VELLETRI**

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ELETTORALE**

**E' convocata per i giorni**

**15 novembre 2012 dalle ore 9.00 alle ore 18.00**

**e**

**16 novembre 2012 dalle ore 9.00 alle ore 16.00**

**presso la sede dell'Ordine in Roma, Piazzale delle Belle Arti, 2 – Via Flaminia, 141**

L'Assemblea elettorale degli Iscritti all'Albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, Circoscrizione dei Tribunali di Roma e Velletri, per l'elezione del Presidente e di n. 9 Consiglieri, in rappresentanza dei Dottori commercialisti, e di n. 1 Vice Presidente, nonché di n. 4 Consiglieri, in rappresentanza dei Ragionieri commercialisti, per il periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2016.

L'Assemblea elettorale è, altresì, convocata per l'elezione del Collegio dei Revisori dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, Circoscrizione dei Tribunali di Roma e Velletri, composto da tre membri effettivi e due supplenti, per il periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2016.

Sono istituiti due seggi elettorali aggiuntivi ubicati presso la stessa sede dell'Ordine di Roma.

Gli Iscritti all'Albo convocati per eleggere la componente in quota Dottori commercialisti dovranno accedere alla sede dell'Ordine attraverso l'ingresso ubicato in Piazzale delle Belle Arti n. 2, presso cui sono allocati due seggi elettorali appositamente riservati; gli Iscritti all'Albo convocati per eleggere la componente in quota Ragionieri commercialisti dovranno, invece, accedere alla sede dell'Ordine attraverso l'ingresso ubicato in Via Flaminia n.141, presso cui è allocato il seggio elettorale appositamente riservato.

E' ammesso il voto "per corrispondenza", da esercitarsi esclusivamente presso la sede dell'Ordine, in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 2, nelle mani del Segretario dell'Ordine, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento elettorale approvato dal Ministero della Giustizia in data 7 agosto 2012, nei giorni 31 ottobre 2012, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 13 e 14 novembre 2012 dalle ore 9.00 alle ore 16.00 e nei giorni 5 e 8 novembre 2012 dalle ore 15.00 alle ore 21.00.

E' espressamente esclusa la facoltà di esprimere il voto per corrispondenza presso lo studio di un Notaio.



E' fatto tassativo divieto di sollecitare, in modo diretto od indiretto, gli aventi diritto ad esprimere il voto per corrispondenza; il mancato rispetto di tale divieto rileva sotto il profilo deontologico.

L'elettorato attivo per l'elezione del Consiglio dell'Ordine spetta a tutti gli Iscritti nell'Albo, Sezione A, salvo gli Iscritti nell'Elenco di cui al comma 8 dell'art. 34 del D.lgs. n. 139/05 (c.d. Elenco Speciale) e coloro che risultano sospesi alla data dell'Assemblea elettorale.

L'elettorato attivo per l'elezione del Collegio dei Revisori spetta a tutti gli Iscritti nell'Albo, salvo gli Iscritti nell'Elenco di cui al comma 8 dell'art. 34 del D.lgs. n. 139/05 e coloro che risultano sospesi alla data dell'Assemblea elettorale.

L'elettorato passivo per l'elezione del Consiglio dell'Ordine spetta a coloro che sono Iscritti all'Albo, Sezione A, che godono dei diritti di elettorato attivo e che, alla data della presente convocazione, abbiano maturato cinque anni di anzianità di iscrizione all'Albo.

L'elettorato passivo per l'elezione del Collegio dei Revisori spetta a coloro che sono Iscritti all'Albo e al Registro dei Revisori contabili, che godono dei diritti di elettorato attivo.

Gli Iscritti sospesi per morosità potranno esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo alle condizioni di cui all'art. 20, comma 2, del D.lgs. n. 139/2005, ovvero sia qualora sanino la morosità entro le ore 18.00 del 15 ottobre 2012.

Le liste contenenti le candidature, sia per le elezioni del Consiglio dell'Ordine sia per le elezioni del Collegio dei Revisori, redatte secondo i modelli A1, A2 e A3 che fanno parte integrante del Regolamento elettorale approvato dal Ministero della Giustizia in data 7 agosto 2012, dovranno essere depositate presso la sede dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, in Roma Piazzale delle Belle Arti n. 2, entro e non oltre le ore 18.00 del 15 ottobre 2012.

Ciascuna lista dovrà essere sottoscritta da almeno cento (100) Iscritti, non candidati, aventi diritto al voto. Le sottoscrizioni delle liste dovranno essere apposte in calce alle liste stesse attraverso moduli che rispettino i contenuti dei modelli C1, C2 e C3a che fanno parte del già citato Regolamento elettorale e dovranno essere corredate di copia di un valido documento di riconoscimento ovvero autenticate dal Segretario o dai Consiglieri dell'Ordine all'uopo delegati nei giorni di apertura degli uffici, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 10.00.

Le elezioni si svolgeranno secondo quanto previsto dagli artt. 63, 64 e 65 (disposizioni transitorie) e dagli artt. 9, 20 e 21 (disposizioni a regime) del D.lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, nonché dal Regolamento elettorale approvato dal Ministero della Giustizia in data 7 agosto 2012 e pubblicato sul sito web dell'Ordine [www.odcec.roma.it](http://www.odcec.roma.it).

Roma, 21 settembre 2012

Il Presidente  
(Dott. Gerardo Longobardi)

Dichiarazione di accettazione della candidatura per l'Elezione per il Consiglio  
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Roma  
per il quadriennio 1° gennaio 2013 – 31 dicembre 2016

*La Sottoscritta Rag. ANTONELLA CIMINO nata a BADEN (EE) il 7/10/1975, C.F. CMN NNL 75R47 Z133L, iscritta nella Sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di ROMA, con numero di iscrizione AA\_009216 ed anzianità di Iscrizione dal 9/10/2007 dichiara di accettare la candidatura alla carica di Consigliere*

ALL'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI ROMA, IN CARICA PER IL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2013 AL 31 DICEMBRE 2016 NELLA LISTA AVENTE COME CONTRASSEGNO o MOTTO: "PROFESSIONALITA' E FUTURO".

*Il Sottoscritto dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000, inoltre, di non versare in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, ed in particolare :*

- *di avere i requisiti per l'elettorato attivo e di aver maturato cinque anni di anzianità di iscrizione all'albo;*
- *di non aver sottoscritto l'accettazione della candidatura in altre liste concorrenti per la stessa elezione.*

FIRMA

*Antonella Cimino*  
(allegare copia documento di identità)

## QUESITI IN MATERIA DI ELEZIONI DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI

**1. Domanda: agli esperti contabili spetta il diritto di elettorato attivo per le elezioni del Consiglio dell'Ordine territoriale?**

***Agli Esperti contabili spetta il diritto di elettorato attivo e passivo per l'elezione del Collegio dei Revisori/Revisore Unico?***

Con riferimento all'elezione del Consiglio dell'Ordine, va evidenziato che alla data del 15-16 novembre 2012 nessun esperto contabile avrà maturato l'anzianità quinquennale che consente il diritto di elettorato passivo, in quanto le iscrizioni di tali professionisti nella sezione B dell'albo sono avvenute solo a decorrere dal 2008. Conseguentemente, mancando la possibilità di eleggere anche un solo rappresentante, nessun esperto contabile potrà essere chiamato ad esprimere il proprio voto.

Con riferimento all'elezione del collegio dei revisori/revisore unico, va evidenziato che ai fini dell'elettorato passivo non è richiesta alcuna anzianità di iscrizione. Deve ritenersi pertanto che gli esperti contabili, iscritti anche nel registro dei revisori legali, godano dell'elettorato passivo. Allo stesso tempo a tutti gli esperti contabili, che non siano sospesi o iscritti nell'elenco speciale, deve essere riconosciuto l'elettorato attivo. Ne consegue che gli esperti contabili dovranno essere convocati esclusivamente per l'elezione del collegio dei revisori/revisore unico.

**2. Domanda: al fine della determinazione del numero dei seggi da assegnare ai dottori commercialisti ed ai ragionieri commercialisti occorre tener conto anche degli iscritti nell'elenco speciale?**

Per la determinazione del numero dei seggi da assegnare ai dottori commercialisti ed ai ragionieri commercialisti occorre tener conto anche degli iscritti nell'elenco speciale, così come già effettuato nel 2007 dal Ministro della Giustizia.

**3. Domanda: come si procede ad identificare il numero di professionisti che compongono il Consiglio dell'Ordine? E successivamente come si procedere a ripartire il numero di seggi fra la componente dottori commercialisti e la componente ragionieri commercialisti?**

Ai sensi dell'art. 9, comma 2, D.Lgs. 139/2005 il numero dei componenti il Consiglio dell'Ordine è determinato avendo riguardo al numero degli iscritti all'albo alla "data di convocazione dell'assemblea elettorale".

Il numero degli iscritti all'albo sarà dato dal totale del numero

- dei dottori commercialisti iscritti all'albo e all'elenco speciale
- dei ragionieri commercialisti iscritti all'albo e all'elenco speciale
- degli esperti contabili iscritti all'albo e all'elenco speciale.

Ai fini della determinazione dei componenti il consiglio dell'ordine si ha riguardo al numero di iscritti alla data di convocazione dell'assemblea elettorale (art. 9, comma 2, D.Lgs. 139/2005) e non alla data della delibera del Consiglio Nazionale con cui è stata fissata la data delle elezioni degli ordini locali.

Dopo aver determinato il numero di componenti il Consiglio dell'Ordine si dovranno calcolare i seggi spettanti alla componente dottori commercialisti e alla componente ragionieri commercialisti.

Per poter effettuare tale ripartizione occorrerà prendere a riferimento il numero

- dei dottori commercialisti iscritti all'albo e all'elenco speciale alla data del 2 agosto 2012 (data della delibera del CN con cui è stata fissata la data delle elezioni);
- dei ragionieri commercialisti iscritti all'albo e all'elenco speciale alla data del 2 agosto 2012.

Pertanto per individuare il numero di componenti del consiglio dell'ordine e per procedere alla ripartizione dei seggi, il Presidente del Consiglio dell'ordine avrà bisogno di dati diversi riferiti, non solo a due distinti momenti temporali, ma anche a diverse categorie di professionisti (gli esperti contabili iscritti nell'albo e nell'elenco speciale alla data di convocazione dell'assemblea elettorale sono presi in considerazione solo per determinare il numero di componenti il Consiglio dell'Ordine).

La convocazione dell'assemblea elettorale può avvenire anche prima del 22 settembre 2012, qualora tutti i professionisti di cui all'art. 5, comma 4 del regolamento elettorale abbiano esercitato il diritto d'opzione prima dello spirare del termine (21 settembre 2012).

La disposizione dell'art. 2, comma 3, reg. elettorale, non può trovare applicazione, in quanto, come evidenziato in precedenza, la determinazione del numero dei componenti il consiglio dell'ordine e la determinazione della ripartizione dei seggi potrà avvenire solo alla data di convocazione dell'assemblea.

**4. Domanda: Qual è l'ultima data utile per poter effettuare la convocazione elettorale, qualora la stessa avvenga almeno 45 giorni prima della data fissa fissata per l'assemblea elettorale?**

L'ultimo giorno utile per effettuare la convocazione dell'assemblea elettorale è il 30 settembre 2012.

**5. Domanda: Qual è l'ultima data utile per poter effettuare il deposito delle liste, qualora questo debba avvenire almeno 30 giorni prima della data fissa fissata per l'assemblea elettorale?**

L'ultimo giorno utile per effettuare il deposito delle liste è il 15 ottobre 2012.

**6. Domanda: considerato che il diritto di opzione di cui all'art. 5, comma 4 del Regolamento elettorale può essere esercitato sino al 21 settembre 2012 e che, qualora la convocazione dell'assemblea elettorale dovesse avvenire mediante la pubblicazione dell'avviso su un quotidiano locale, per due giorni lavorativi di settimane diverse, il termine ultimo per effettuare la prima delle due convocazioni dovrebbe essere individuato nel 22 settembre 2012, il Consiglio dell'Ordine che delibera sulla convocazione dell'assemblea elettorale può essere convocato prima del 21 settembre 2012, o lo stesso 21 settembre 2012?**

La convocazione dell'assemblea elettorale può avvenire anche prima del 22 settembre 2012, qualora tutti i professionisti di cui all'art. 5, comma 4 del regolamento elettorale abbiano esercitato il diritto d'opzione prima dello spirare del termine (21 settembre 2012).

La convocazione dell'assemblea elettorale è atto del Presidente del Consiglio dell'Ordine. È necessaria una preventiva delibera del Consiglio dell'Ordine solo per decidere se

- avvalersi del voto per corrispondenza;
- costituire seggi aggiuntivi ai sensi dell'art. 13, reg. elettorale.

**7. Domanda: il diritto di opzione di cui all'art. 5, comma 4 del regolamento elettorale deve essere espresso per iscritto e utilizzando una specifica modalità di comunicazione?**

Il diritto d'opzione va esercitato con un'apposita comunicazione indirizzata all'Ordine territoriale. Tale comunicazione può essere effettuata con qualsiasi mezzo.

**8. Domanda: La "minore anzianità media dei candidati" indicata nell'art. 12, comma 12 del regolamento elettorale, deve essere intesa con riferimento all'anzianità di iscrizione nell'albo, o all'anzianità anagrafica?**

La "minore anzianità media dei candidati" va valutata in relazione all'anzianità anagrafica dei candidati.

**9. Domanda: qualora il consigliere segretario sia candidato alle elezioni, il voto per corrispondenza di cui all'art. 14 del regolamento elettorale può avvenire nelle mani di un altro Consigliere dell'Ordine o di un altro soggetto indicato dal Consiglio nell'Ordine nell'avviso di convocazione dell'assemblea elettorale?**

L'utilizzo del voto per corrispondenza richiede l'adozione di una apposita delibera del Consiglio dell'Ordine da assumere prima che il Presidente dell'Ordine proceda alla convocazione elettorale.

Il Consigliere Segretario candidato può esercitare le funzioni indicate nell'art. 14 del regolamento elettorale, in quanto egli si limitata a ricevere, presso la sede dell'Ordine, la scheda votata, debitamente piegata, e a conservarla sigillata sino all'apertura delle operazioni elettorali.

Il Consigliere Segretario, nella fase di espressione del voto per corrispondenza non è chiamato ad effettuare nessuna valutazione sulla validità del voto espresso, come invece, potrebbe accadere presso il seggio elettorale in sede di scrutinio.

**10. Domanda: il segretario può delegare ad altri Consiglieri non candidati la sua funzione di raccolta del voto per corrispondenza?**

Si esclude che il Consigliere Segretario possa delegare ad altri componenti del Consiglio le attività attribuitegli dall'art. 12 del regolamento elettorale.

Solo qualora gravi motivi impedissero al Consigliere Segretario di essere presente presso la sede dell'Ordine nei giorni indicati nella convocazione elettorale, si potrebbe procedere alla sua sostituzione con il Consigliere più giovane d'età, ai sensi dell'art. 10, comma 5, D.Lgs. 139/2005.

**11. Domanda: qualora il consiglio dell'ordine decida di avvalersi del voto per corrispondenza da esercitarsi presso lo studio di un notaio, ciascun iscritto può decidere liberamente presso quale notaio recarsi per esprimere il suo voto? Ovvero il notaio presso il quale recarsi deve essere indicato dal Consiglio dell'Ordine nell'avviso di convocazione dell'assemblea elettorale?**

Qualora il Consiglio dell'Ordine abbia deliberato che il voto per corrispondenza può essere espresso anche presso lo studio di un notaio, l'individuazione del notaio presso il quale esprimere il voto è rimessa esclusivamente all'elettore.

**12. Domanda: in caso di voto per corrispondenza presso lo studio di un notaio, il ritiro della scheda elettorale deve essere effettuato personalmente dall'iscritto non essendo ammessa alcuna delega e/o procura notarile per detto ritiro?**

Il ritiro della scheda può essere effettuato esclusivamente dall'elettore.

**13. Domanda: al fine di avere certezza della regolarità delle sottoscrizioni delle liste, ad integrazione di quanto previsto nel regolamento elettorale il Consiglio dell'Ordine può prevedere che la sottoscrizione della lista avvenga presso un notaio?**

Il Consiglio dell'Ordine locale non può prevedere modalità di sottoscrizione delle liste elettorali diverse da quelle indicate nel Regolamento elettorale. La competenza a disciplinare le operazioni elettorali è rimessa dall'ordinamento professionale (art. 29, comma 1, lettere l) e p), D.Lgs. 139/2005) esclusivamente al Consiglio Nazionale.

**14. Domanda: Il numero dei sottoscrittori delle liste, indicati nell'art. 8, comma 1, lettere da a) a d) del regolamento elettorale, sono riferiti al numero totale di iscritti all'albo e all'elenco tenuto dall'ordine o occorre considerare separatamente gli iscritti con il titolo di dottore commercialista e gli iscritti con il titolo di ragioniere commercialista? Le liste dei dottori commercialisti possono essere sottoscritte anche da ragionieri commercialisti, e viceversa?**

Le liste dei dottori commercialisti devono essere sottoscritte da iscritti all'albo con il titolo di dottore commercialista mentre le liste dei ragionieri commercialisti dovranno essere sottoscritte da iscritti all'albo con il titolo di ragioniere commercialista: le elezioni sono assolutamente separate e l'eventuale collegamento fra le liste ha rilievo solo per il conteggio finale dei voti. Ogni iscritto quindi può sottoscrivere la lista sulla base del titolo posseduto.

I numeri indicati nell'art. 8, comma 1, lettere da a) a d), sono riferiti al numero di iscritti di ciascuna componente professionale. Pertanto, a titolo di esempio, se il numero totale di iscritti nell'albo e nell'elenco tenuto dall'ordine territoriale è pari a 2000 e gli iscritti sono così ripartiti:

- numero di iscritti all'albo e nell'elenco con il titolo di dottore commercialista è pari a 1500
  - numero di iscritti all'albo e nell'elenco con il titolo di ragioniere commercialista è pari a 500
- le liste dei
- dottori commercialisti dovranno essere sottoscritte da 50 dottori commercialisti non candidati e non iscritti nell'elenco speciale
  - ragionieri commercialisti dovranno essere sottoscritte da 30 ragionieri commercialisti non candidati e non iscritti nell'elenco speciale

**15.Domanda: L'ultimo periodo dell'art. 8, comma 8, regol. elettorale, prevede che "negli ordini con un numero di iscritti inferiore a 100, il numero di sottoscrittori è pari ad almeno il 10% degli iscritti". Tale regola trova applicazione quando il numero totale degli iscritti all'albo (dottori commercialisti, ragionieri commercialisti ed esperti contabili) è inferiore a 100, o quando, analogamente alle altre ipotesi previste nella citata disposizione regolamentare il numero della singola componente (dottori commercialisti, ragionieri commercialisti) è inferiore a 100 unità?**

Tale disposizione, così come le altre contenute nel comma 1 dell'art. 8, reg. elettorale, va riferita alle singole componenti professionali. Ne consegue che nel caso in cui all'albo siano iscritti

- un numero di dottori commercialisti inferiore a 100, la lista dovrà essere sottoscritta da un numero di dottori commercialisti, non candidati e non iscritti nell'elenco speciale, pari al 10% degli iscritti all'albo e all'elenco con il titolo di dottore commercialista;
- un numero di ragionieri commercialisti inferiore a 100, la lista dovrà essere sottoscritta da un numero di ragionieri commercialisti, non candidati e non iscritti nell'elenco speciale, pari al 10% degli iscritti all'albo e all'elenco con il titolo di ragioniere commercialista.

**16.Domanda: le liste elettorali devono essere presentate "almeno 30 giorni prima della data fissata per l'assemblea elettorale" (art. 3, comma 2, reg. elettorale) o necessariamente entro il "trentesimo giorno antecedente alla data fissata per l'assemblea elettorale" (art. 9, comma 1, reg. elettorale)?**

L'art. 64, comma 8, così come l'art. 21, comma 5, del D.Lgs. 139/2005 prevedono che le liste devono essere depositate "almeno trenta giorni" prima dell'assemblea elettorale. Tali previsioni sono state riprese letteralmente dall'art. 3, comma 2 del regolamento elettorale.

Le citate norme hanno l'obiettivo, da un lato, di assicurare che gli elettori conoscano con un congruo anticipo le liste che parteciperanno alla competizione elettorale, dall'altro, che sia attribuito a tutti i potenziali candidati un ragionevole lasso di tempo per la formazione delle liste e per la raccolta delle sottoscrizioni. Il termine indicato nelle citate disposizioni deve considerarsi perentorio e, pertanto, nella convocazione elettorale, per il deposito delle liste non può essere indicato un termine precedente al 30° giorno antecedente alla data fissata per l'assemblea elettorale.

**17.Domanda: Qualora il Presidente dell'Ordine sia Candidato, le sue funzioni nell'ambito del seggio elettorale possono essere svolte dal Vice Presidente, senza che sia necessario nominare tra i presenti il Presidente del seggio elettorale?**

In caso di candidatura del Presidente le funzioni sono svolte dal Vice Presidente non candidato.

**18.Domanda: Qualora il Presidente dell'Ordine sia Candidato, l'assemblea può ugualmente eleggerlo alla carica di Presidente del seggio?**

La norma dell'art. 12, comma 2 è dettata al fine di garantire l'imparzialità e la trasparenza delle operazioni elettorali e pertanto si ritiene che il presidente non possa svolgere la funzione di presidente del seggio elettorale

**19. Domanda: si possono nominare più di due scrutatori oltre ai due previsti dal regolamento elettorale?**

Il Consiglio dell'Ordine locale non può prevedere forme di composizione del seggio elettorale diverse da quelle indicate nel Regolamento elettorale. La competenza a disciplinare le operazioni elettorali è rimessa dall'ordinamento professionale (art. 29, comma 1, lettere l) e p), D.Lgs. 139/2005) esclusivamente al Consiglio Nazionale.

Nel caso in cui il numero degli iscritti o l'ampiezza della circoscrizione territoriale dell'Ordine lo richieda il Consiglio, con apposita delibera, potrà decidere di istituire uno o più seggi elettorali aggiuntivi.

**20. Domanda: qualora nel Consiglio dell'Ordine per la componente dottori commercialisti, o per la componente ragionieri commercialisti, debbano essere eletti anche i consiglieri di minoranza, i voti di lista devono essere attribuiti al numero complessivo dei Consiglieri da eleggere o solo a quelli che rappresentano la quota di maggioranza?**

L'art. 21, comma 9, D.Lgs. 139/2005 prevede che "in assenza di preferenze espresse, si considera espressa preferenza per ciascuno dei candidati presenti in lista, seguendo l'ordine di lista, fino al numero massimo dei componenti da eleggere escluso il presidente".

Analogo principio è affermato dall'art. 11, comma 1, reg. elettorale il quale prevede che "nel caso in cui risulta votata la sola lista, in assenza di preferenze espresse, si considera espressa preferenza per ciascuno dei candidati presenti in lista, seguendo l'ordine di lista, fino al numero massimo dei consiglieri da eleggere escluso il presidente/vicepresidente".

Fermo rimanendo che i termini "componenti" e "consiglieri" devono considerarsi sinonimi e che il richiamo al vicepresidente contenuto nel regolamento elettorale è stato inserito per meglio specificare la norma primaria, si ritiene che, nel caso di voto lista, il voto debba essere attribuito a tutti i candidati consiglieri non supplenti.

Si consideri a titolo di esempio un Consiglio dell'Ordine composto da 15 componenti, con i seggi ripartiti nel modo seguente:

- N. 11 seggi attribuiti ai Dottori Commercialisti (di cui 9 da assegnare alla lista di maggioranza e 2 da assegnare alla lista di minoranza);
- N. 4 seggi attribuiti ai Ragionieri Commercialisti 4 (senza alcuna attribuzione di seggi alla lista di minoranza)

In questo esempio le liste della componente Dottori Commercialisti dovranno essere così composte:

- 1 candidato Presidente
- 10 candidati effettivi
- 5 candidati supplenti

In presenza di voti di lista, le preferenze dovranno essere assegnate ai 10 candidati effettivi e non solo ai primi 8.

**21. Domanda: cosa si intende per "data di convocazione di assemblea elettorale", la data delle elezioni (15-16 novembre 2012) o la data in cui viene inviata la convocazione dell'assemblea"?**

Per data di convocazione dell'assemblea elettorale deve intendersi la data dell'avviso di convocazione dell'assemblea elettorale.

**22. Domanda: nel caso in cui un componente del seggio si debba assentare per gravi motivi, quale procedura si deve utilizzare per la sua sostituzione?**

Il comma 4 dell'art. 12, reg. elettorale, prevede che per la validità delle operazioni elettorali è necessario che siano sempre presenti almeno tre componenti del seggio. Ne consegue che qualora i gravi motivi non comportino l'assenza permanente del componente del seggio non si dovrà procedere ad alcuna sostituzione. Qualora, invece, i gravi motivi diano luogo all'assenza permanente del componente del seggio la sostituzione avverrà, applicando in via analogica le altre disposizioni presenti nel regolamento elettorale:

- per nomina dell'assemblea se occorre sostituire il Presidente o il Segretario;
- per designazione del Presidente del seggio se occorre sostituire uno dei due scrutatori.

**23. Domanda: qualora non vi sia alcuna candidatura o non siano state presentate liste per l'elezione del Revisore Unico o del Collegio dei Revisori come deve comportarsi l'Ordine?**

Le elezioni dell'Ordine si svolgeranno ugualmente e occorrerà procedere alla convocazione di una nuova assemblea elettorale non appena il nuovo Consiglio dell'Ordine si sarà insediato.

**24. Domanda: L'assemblea elettorale può essere convocata in concomitanza dell'assemblea per l'approvazione del bilancio preventivo? Il seggio elettorale nel secondo giorno di votazioni può essere costituito in un luogo diverso da quello in cui è stato istituito il primo giorno?**

L'assemblea elettorale si svolge con l'osservanza di regole diverse da quelle con cui si svolge quella per l'approvazione del bilancio, si deve escludere pertanto che le due assemblee possano svolgersi in concomitanza.

Il seggio elettorale deve essere costituito nello stesso luogo in tutti e due i giorni delle operazioni elettorali.

**25. Domanda: le schede per l'elezione della componente dottori commercialisti e per quella dei ragionieri commercialisti possono essere raccolte in due urne diverse anche se la votazione avviene in unico seggio?**

Per una migliore organizzazione dei lavori elettorali è possibile raccogliere le schede per l'elezione delle due distinte componenti in due urne distinte.

**26. Domanda: qualora per l'elezione della componente dottori commercialisti e per quella dei ragionieri commercialisti siano stati costituiti seggi diversi ai sensi dell'art. 13, comma 2, regol. elettorale; è possibile che la votazione del collegio dei revisori avvenga in uno solo dei due seggi?**

La votazione del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico deve avvenire in entrambi i seggi, in quanto occorre garantire ad entrambe le componenti che possano esprimere il loro voto per l'elezione del Consiglio dell'Ordine e per il Collegio dei Revisori nello stesso luogo.

**27. Domanda: la sottoscrizione della lista deve essere sempre autenticata dal Consigliere segretario o può essere accompagnata solo dalla copia del documento di identità?**

Le due modalità di raccolta delle sottoscrizioni sono alternative. Pertanto, qualora la sottoscrizione sia accompagnata dal documento di identità non è necessario procedere all'autentica della stessa da parte del Consigliere Segretario.